



## *Trib.Amm. Reg. Friuli Venezia Giulia*

Sentenza del 09/03/2006 n. 157

**Intitolazione:**

Made in Italy - Violazione art. 3 - Accordo di Madrid - Tutela dell'origine geografica delle merci - Fermo amministrativo - Ammissibilita'.

**Massima:**

La tutela prevista dall'art. 3 dell'Accordo di Madrid e' uno strumento per impedire qualunque possibilita' che l'acquirente si faccia un'idea non veritiera (ingannevole) sull'origine della merce che acquista.

\*Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.

**Testo:**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Omissis)

FATTO

La ricorrente si avvale dell'impresa turca "G.D.T.A.S." per l'assemblaggio di t-shirt e slip per bambino, per i quali la ricorrente determina e controlla tutte le fasi del processo produttivo, inviando anche le etichette e i cartellini. I capi cosi' realizzati vengono poi inviati alla ricorrente attraverso una ditta di spedizioni. Nel corso di un controllo doganale riguardante merce proveniente dalla Turchia contenente anche "t-shirt a marchio D.G. - linea junior" veniva riscontrata sul lato esterno della confezione e sulla targhetta delle suddette t-shirt di proprieta' della ricorrente la dicitura "D.G.I. s.p.a.- Legnano, Milano (Italy)" che, secondo l'Agenzia delle Dogane di Trieste, in considerazione dell'origine turca del prodotto, contrasterebbe con l'art. 3 dell'Accordo di Madrid sulla repressione delle falsi o fallaci indicazioni di provenienza delle merci, ratificato con la legge n. 676/67. Veniva quindi disposto il fermo amministrativo "ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 656/1968" della merce in questione. Non veniva emesso alcun sequestro penale perche' il P.M. presso la Procura riteneva "documentalmente dimostrato" che la ditta ricorrente, destinataria della merce sequestrata, fosse anche la committente di produzione della ditta turca e avesse la piena responsabilita' giuridica, tecnica ed economica del processo produttivo, tant'e' che non poteva essere ritenuto fallace o fuorviante l'apposizione sui prodotti dei dati identificativi della ditta ricorrente.

L'Agenzia delle Dogane, pero', nonostante il mancato sequestro penale entro il termine di 60 giorni, non ha disposto la restituzione della merce sottoposta a fermo amministrativo e, di fronte alla specifica richiesta della ricorrente, ha negato la restituzione facendo presente che la merce "potrebbe essere rilasciata solo previa rimozione delle indicazioni irregolari riscontrate (false o fallaci) a prescindere ed al di la' delle valutazioni dell'A.G. in merito alla configurabilita' di una fattispecie penalmente rilevante" e restando in attesa dell'istanza di regolarizzazione suddetta.

E' stato quindi proposto il presente ricorso che deduce i seguenti motivi:

1) Quanto al provvedimento che ha disposto il "fermo amministrativo" l.1. Violazione per falsa applicazione dell'art. 1 del D.P.R. n. 656/1968 - Eccesso di potere per difetto di ponderazione e di presupposti.

Mancherebbero i presupposti per l'applicazione dell'art. 1 cit., dato che la scritta contestata non indica il luogo di produzione materiale della merce bensì l'imprenditore che ha ideato, disegnato e curato il capo nell'ambito della propria linea di abbigliamento e che detta norma tutela il consumatore

con riferimento all'origine ed alla provenienza di un prodotto da un determinato produttore e non da un determinato luogo.

1.2. Violazione per falsa applicazione dell'art. 3 dell'Accordo di Madrid (l. n. 676/1967).

Non vi sarebbe contrasto con tale norma dato che la ricorrente non e' il "venditore" della merce di cui trattasi bensì il produttore.

2. - Quanto al provvedimento n. 703/SVAD-Pen del 7.10.2005.

2.1. - Violazione per falsa applicazione dell'art. 2 del D.P.R. n. 656/1968. Eccesso di potere per contraddittorietà'.

Si assume che non vi sarebbe il presupposto per procedere ad alcuna regolarizzazione e che l'amministrazione erroneamente affermerebbe che le pretese "indicazioni irregolari" possano integrare illecito amministrativo anche allorché la competente autorità abbia escluso che esse integrino illecito penale, tanto più che il fermo era stato disposto proprio "in attesa che l'Autorità Giudiziaria disponga ulteriori ed eventuali misure".

2.2. Violazione per falsa applicazione dell'art. 3 dell'Accordo di Madrid (l. n. 676/1967); nell'assunto che detta norma si riferisce al venditore e non al produttore.

2.3. Eccesso di potere per contraddittorietà'; nell'assunto che in un identico caso l'Agenzia delle Dogane di Vicenza ha disposto la restituzione degli articoli sottoposti a fermo.

3. Quanto a tutti gli atti impugnati.

Si segnala che la dicitura contestata compare solo sulla linguetta esterna di un lato della scatola in cartone mentre sulla targhetta cucita sui capi di abbigliamento compare il solo marchio della ricorrente senza l'indicazione del nome per esteso della provincia né della nazione.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata controdeducendo per il rigetto ed eccependo.

#### DIRITTO

Il contestato provvedimento di fermo delle merci confezionate, per conto della ricorrente, in Turchia ed importate poi in Italia risulta essere stato emesso unicamente, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 656/1968, per il rilevato contrasto con l'art. 3 dell'Accordo di Madrid sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza delle merci, ratificato con la legge n. 676/1967. Ciò in quanto era stato rilevato che sul lato esterno della confezione e sulla targhetta interna delle t-shirts marchio D.G. - linea junior figurava la dicitura "D.G.I. s.p.a. - Legnano, Milano (Italy)", senza alcuna indicazione dell'origine turca del prodotto.

Tutto l'impianto del ricorso mira a dimostrare che la normativa citata tuteli il consumatore con riferimento all'origine ed alla provenienza di un prodotto da un determinato produttore e non da un determinato luogo e che, comunque, l'art. 3 dell'Accordo di Madrid sarebbe inapplicabile nella fattispecie non riferendosi al caso del produttore che importa la propria merce fatta materialmente realizzare altrove, ma solo al venditore. Infatti quando quest'ultimo intenda indicare il proprio nome od indirizzo su prodotti provenienti da un paese diverso da quello della vendita dovrà, ai sensi dell'art. 3 succitato, accompagnarlo con la precisa indicazione del paese o luogo di fabbricazione o produzione o "da altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sull'origine vera delle merci".

In sostanza il punto del contendere, ad avviso del Collegio, risiede proprio nell'interpretazione da darsi all'ultima frase dell'articolo in questione che si è sopra riportata fra virgolette. In altre parole si tratta di capire se la norma abbia inteso tutelare il consumatore soltanto dalla possibilità di errori sulla vera origine imprenditoriale delle merci o anche sull'origine geografica delle stesse.

Il Collegio ritiene che, ancorché il testo del Trattato risalga ad anni ormai molto lontani quando il mercato era sicuramente molto diverso dall'attuale assetto globalizzato e le problematiche di delocalizzazione industriale non assumevano aspetti neanche lontanamente paragonabili a quelli attuali, purtuttavia la scelta delle parole usate si presta tuttora ad operare un'interpretazione che risponda alla effettiva ratio delle parti contraenti che avevano fin d'allora in mente di garantire al consumatore la esatta conoscenza "dell'origine vera delle merci". Anzi, nell'attuale situazione se ne può forse ancor meglio comprendere la valenza e la

lungimirante preveggenza che lo rende straordinariamente attuale e rispondente alle nuove sfaccettature di un mercato cambiato ma che deve comunque sempre offrire al consumatore finale - che e' poi, in ultima analisi, colui che paga la merce - la possibilita' di sapere con esattezza tutto quello che e' possibile sapere sull'origine di cio' che compra.

Giustamente afferma parte ricorrente che l'ideatore - curatore - produttore, apponendo sulla merce il proprio nome e marchio, garantisce al consumatore che la qualita' dei prodotti e' stata verificata, guidata e approvata dall'azienda produttrice per cui la loro materiale realizzazione in Turchia a nulla rileva; questo e' senz'altro vero per quanto concerne l'aspetto relativo alla produzione della merce in questione; infatti, nel caso di specie, non si verte in materia di violazione dell'art. 517 c.p. e dell'art. 4 comma 49 della l. 24.12.2003 n. 350.

Peraltro non va dimenticato che all'aspetto della produzione si associa anche sempre quello della vendita della merce prodotta - prova ne sia che proprio per l'urgenza di far fronte agli impegni di vendita era stata, nel caso di specie, richiesta la tutela cautelare - e quando il produttore importa il suo prodotto - fatto realizzare all'estero - per venderlo alla distribuzione, dando cosi' inizio alla catena di vendite che finisce per offrire il prodotto al consumatore finale, la fabbricazione estera del capo non puo' piu' dirsi priva di rilevanza; infatti, posto che e' di universale conoscenza che i costi di lavoro esteri sono inferiori a quelli nazionali, la fabbricazione estera del capo ha, se non altro, quantomeno una incidenza diretta sul costo di produzione che non puo' essere nascosta al consumatore perche' non gli permetterebbe di effettuare una valutazione consapevole sulla congruita' del prezzo richiesto. Quindi, ad avviso del Collegio, proprio nell'attuale assetto di delocalizzazione che induce le imprese italiane a far realizzare all'estero buona parte della loro produzione, la successiva importazione in Italia dei prodotti finiti per essere destinati alla vendita rientra appieno nel raggio di operativita' dell'art. 3 dell'Accordo di Madrid - la cui ratio e' proprio quella di permettere al consumatore di acquisire tutte le informazioni di origine della merce e che non e' in alcun modo circoscrivibile al solo dettagliante, ne' risulta in alcun modo limitato a garantire al consumatore solo la tutela dalle contraffazioni ma e' invece uno strumento per impedire qualunque possibilita' che l'acquirente si faccia un'idea non veritiera (ingannevole) sull'origine della merce che acquista. Questo comporta la necessita' che sui capi, accanto alle indicazioni relative alla provenienza dal produttore/venditore, venga indicata anche la specifica provenienza geografica relativa alla materiale realizzazione degli stessi.

Per le ragioni che precedono il ricorso e' infondato e deve essere rigettato. E' appena il caso di precisare che, trattandosi di atto dovuto nel rispetto della normativa citata, nessuno spazio sussiste per censure di eccesso di potere.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorita' amministrativa. Cosi' deciso in Trieste, in Camera di Consiglio, in data 8 e 22 febbraio 2006.

Depositata nella segreteria del Tribunale il 9 marzo 2006